

# COMUNE DI TAINO

## **Regolamento per l'introduzione dell'ISEE come strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate**

approvato con delibera C.C. n.40 del 29.11.2004  
modificato con delibera C.C. n. 5 del 16.4.2009  
modificato con delibera C.C. n. 40 del 28.8.2009

- **Art. 1 – Oggetto**
- **Art. 2 – Finalità**
- **Art. 3 – Riferimenti legislativi**
- **Art. 4 – Riferimenti a regolamenti e atti**
- **Art. 5 – Ambito di applicazione**
- **Art. 6 – Destinatari dei servizi**
- **Art. 7 – Parenti tenuti agli alimenti**
- **Art. 8 – Definizioni**
- **Art. 9 – Nucleo familiare**
- **Art. 10 – Durata e variazioni della situazione familiare ed economica del richiedente**
- **Art. 11 – Criteri per la definizione delle tariffe**
- **Art. 12 – Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette**
- **Art. 13 – Erogazione di Contributi**
- **Art. 14 – Assistenza alla compilazione**
- **Art. 15 – Eventuale estensione della dichiarazione sostitutiva ISEE per la determinazione delle tariffe**
- **Art. 16 – Controlli**
- **Art. 17 – Acquisizione e trattamento dei dati personali**
- **Art.18 – Decorrenza del regolamento**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della normativa ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in relazione alle prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune.
2. L'ISEE valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

### **Art. 2 – Finalità**

1. L'obiettivo principale dell'ISEE è di qualificare lo Stato sociale, ponendo quale finalità il sostegno a situazioni di stato di bisogno dell'individuo, impegnandosi nella direzione di una maggiore equità e compatibilità con i vincoli di bilancio.
2. L'intento è di impostare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.
3. La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva.
4. L'efficacia dell'intervento è legata al sistema dei controlli, che viene più analiticamente definito con riferimento ai ruoli e alle assunzioni di responsabilità.

### **Art. 3 – Riferimenti legislativi**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla seguente normativa:
  - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 “*Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*”,
  - D.Lgs. 03 maggio 2000, n. 130 contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 109/98 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica di soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
  - D.P.C.M. n. 242 del 4.04.01, contenente modifiche al DPCM 221/99, di emanazione del regolamento contenente criteri di composizione del nucleo familiare per situazioni particolari, entrato in vigore in data 11.07.2001;
  - D.P.C.M. del 18.05.2001 con cui sono stati approvati i modelli tipo di dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni.

### **Art. 4 – Riferimenti a regolamenti e atti**

1. Il Regolamento per l'applicazione dell'ISEE è coordinato con i seguenti regolamenti comunali:
  - Regolamento per l'erogazione di contributi
  - Regolamento Servizio di assistenza Domiciliare
2. Il presente regolamento si intende coordinato anche con regolamenti comunali o sovracomunali di futura approvazione.

### **Art. 5 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale erogati (o erogabili a discrezione dell'Amministrazione Comunale) dal Comune di Taino di seguito elencati e per eventuali ulteriori servizi previsti da specifiche disposizioni di legge:
  - a) Servizi Socio Assistenziali:
    - Assistenza domiciliare a favore di anziani, minori, disabili e nuclei familiari a rischio di emarginazione;
    - Soggiorni di vacanza a favore di anziani e disabili;
    - Servizi di trasporto a favore di anziani, disabili, ammalati o minori;
    - Servizio mini alloggi per anziani;

b) Servizi educativi:

- Asilo Nido
- Interventi educativi extrascolastici a favore di minori;
- **Centro Estivo**

c) Interventi di assistenza economica:

- Sostegno in favore delle famiglie affidatarie;
- Erogazione di contributi economici una tantum.
- Erogazione buoni sociali
- **Servizi integrativi dell'attività scolastica (mensa, trasporto)**

Rientrano, inoltre, nei servizi di cui al presente Regolamento, l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, di cui al capo I<sup>^</sup>, comma 1 e capo VI<sup>^</sup>, articoli 65 e 66 della Legge 23.12.1998 n.448 e successive integrazioni. Rientra, ancora, l'erogazione del Fondo Regionale di integrazione al pagamento del canone di locazione, di cui alla Legge 9.12.1998 n.431.

Rientrano, infine, eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l'accesso ai quali la determinazione dell'ISEE costituisca requisito indispensabile.

#### **Art.6 - Destinatari dei servizi**

1. I servizi sopra richiamati sono messi a disposizione dei singoli cittadini e della famiglie, compatibilmente con le risorse di bilancio, per garantire adeguati livelli di qualità della vita e pari opportunità.
2. Fermo restando il diritto per tutti di usufruire delle prestazioni e dei servizi, l'accesso è regolato da un'espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura del costo, a determinate situazioni economiche accertate secondo il presente regolamento:
3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa determinata sulla base dei criteri individuati dal presente regolamento.

#### **Art.7 – Parenti tenuti agli alimenti**

1. Il Servizio Sociale ha facoltà di convocare preliminarmente gli obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art.433 e seguenti del C.C., al fine di verificare il loro possibile coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze economiche.

In presenza del coniuge, parenti e affini in linea diretta non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

#### **Art.8 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento viene adottata la seguente terminologia :

- Per "ISE" si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro e da attività finanziarie) più una frazione, pari al 20% dei valori patrimoniali mobiliari ed immobiliari;
- Per "scala di equivalenza" si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota non si moltiplica per il n componenti del nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente;

- Per “ISEE” si intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consiste nel rapporto tra l’ISE e i coefficienti della scala di equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

### **Art. 9 – Nucleo familiare**

1. Ai fini della definizione dell’ISEE per i servizi e benefici erogati dal Comune di Taino e dall’Area Distrettuale di cui al precedente art. 5 si assume la composizione del nucleo familiare di appartenenza così come definita ai sensi dei citati D.Lgs. 109/98,. come modificato dal D.Lgs. 130/00, D.P.C.M. 221/99, come modificato dal D.P.C.M. 242/01.
2. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 Maggio 2001.
3. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, salvo quanto stabilito dai commi successivi. Ai sensi del DPR n. 223/89, per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. La famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
4. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare delle persone di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone viene considerato, tra quelli di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
  - a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
  - b) se non fa parte di alcuna famiglia anagrafica, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l’ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell’articolo 441 del codice civile.
5. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.
6. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata, di comune accordo, corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
  - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l’omologazione della separazione consensuale ai sensi dell’art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione un sensi dell’art. 126 del codice civile;
  - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all’art. 708 del codice di procedura civile;
  - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell’art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  - d) quando si è verificato uno dei casi di cui l’art. 3 della Legge 898/70 e sue modifiche ed integrazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - e) quando sussista abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
7. Il figlio minore di 18 anni, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dall’affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico, ai fini IRPEF, di altro soggetto.

Il minore in affidamento e collocato presso comunità od istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a se stante.

8. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 223/89 (normalmente coabitante per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili) è considerato nucleo familiare a se stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dallo stesso nucleo familiare del genitore.

9. La famiglia di fatto, ancorché non abbia la stessa residenza anagrafica, viene considerata nucleo familiare in presenza di figli minori riconosciuti da entrambi i genitori

10. Dal nucleo familiare, così come definito dai commi 3 e 4 ed indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, viene estratto in caso di convivenza con i genitori di madre sola con figli a carico, il nucleo più ristretto composto dalla madre sola con i figli a carico.

#### **Art. 10 – Durata e variazioni della situazione familiare ed economica del richiedente**

1. Ai sensi del comma 1 art. 4 del D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/00, il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale concernente le indicazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE. Gli effetti delle nuove dichiarazioni hanno decorrenza immediata.

3. Non si terrà conto di variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione, da compilare a norma dei modelli approvati con il citato D.P.C.M. del 18.05.01; non si terrà conto cioè di variazioni della situazione reddituale che non siano rilevabili dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta ai fini IRPEF o dall'ultima certificazione sostitutiva ricevuta (Mod. Unico, Mod. 730, CUD), e di variazioni della consistenza patrimoniale successive al 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **Art. 11 – Criteri per la definizione delle tariffe**

1. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- Gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche effettive
- Adozione delle metodologie di valutazione della condizione economica imparziali e trasparenti
- Definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte di cittadini, che si avvalgano della facoltà di autocertificazione e del supporto operativo degli uffici.

#### **Art. 12 – Determinazione delle fasce economiche e determinazione delle rette**

1. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 della legge 267/2000, determina annualmente per ciascun servizio, la percentuale di contribuzione massima da porre a carico dell'utenza (retta intera o tariffa), sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente regolamento.

2. La Giunta Comunale potrà inoltre stabilire più fasce di reddito ISEE, suddivise in scaglioni a secondo delle quali attribuire agevolazioni tariffarie diversificate.

3. Verrà altresì stabilito dalla Giunta Comunale un reddito Isee oltre il quale si paga la tariffa o retta massima e che potrà essere diversificato per servizio.

4. Con il provvedimento annuale o con il provvedimento che disciplina l'organizzazione e l'accesso allo specifico servizio potrà essere definita anche una soglia Isee sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio.

### **Art.13 – Erogazione di Contributi**

1. L'erogazione dei contributi in denaro alle persone e ai nuclei familiari è disciplinata dal Regolamento Comunale citato all'art.4 eccetto che nella parti non compatibili con il presente regolamento.

2. Andrà comunque sempre accompagnata da un progetto redatto dai Servizi Sociali nell'ambito della relazione d'aiuto con il soggetto richiedente, e formerà oggetto d'impegno di spesa secondo la normativa generale che regola la materia.

3. Ai fini dell'applicazione del citato regolamento per minimo vitale si intenderà la situazione economica definito da ISEE inferiore al limite della prima fascia di cui all'allegato A per nuclei familiari al cui interno non vi siano minori, e della seconda fascia negli altri casi.

1. Per i contributi a sostegno del pagamento di rette per l'inserimento di anziani e disabili in strutture sanitarie e socio-assistenziali si procederà:

- Nel caso di anziani e disabili privi di parenti obbligati agli alimenti erogando il contributo stesso in misura graduale con l'aumentare delle fasce ISEE, a coprire una percentuale via via decrescente del costo del servizio.

- Nel caso di anziani e disabili con parenti tenuti agli alimenti verrà preliminarmente effettuata un'indagine sociale e familiare; se da tale indagine emergesse che i parenti tenuti agli alimenti non avessero la sufficiente capacità economica per sopportare la spesa, la Giunta Comunale valuterà l'opportunità di erogare il contributo in misura graduale con l'aumentare delle fasce ISEE, a coprire una percentuale via via decrescente del costo del servizio.

### **Art. 14 – Assistenza alla compilazione**

1. Per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica si garantisce ai cittadini un'adeguata assistenza tramite i Servizi Sociali.

2. Come stabilito dalla normativa nazionale, il Comune ha stipulato apposita convenzione con i CAF per prestare assistenza ai cittadini, ai fini della corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e garantire la relativa conformità dei dati reddituali dichiarati dai richiedenti le prestazioni medesime.

### **Art. 15 – Eventuale estensione della dichiarazione sostitutiva ISEE per la determinazione delle tariffe**

1. Qualora l'Amministrazione Comunale intenda estendere la certificazione ISEE per la determinazione della retta di alcuni servizi, adotta idoneo provvedimento contestualmente alla deliberazione annuale sulla determinazione dei costi, delle tariffe e del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.

2. Nel caso di cui sopra, il presente regolamento si intende automaticamente integrato.

### **Art. 16 – Controlli**

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE presentate l'Amministrazione Comunale effettua controlli, sui dati a sua disposizione (composizione familiare e patrimonio immobiliare), di due tipi:

- Controllo puntuale (su singoli casi), sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
- Controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni).

2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio mobiliare, l'Assemblea dei Sindaci tramite l'Ufficio di Piano ha stipulato una convenzione con il Ministero delle Finanze.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, il beneficio ottenuto verrà sospeso o revocato; l'Amministrazione Comunale segnalerà d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria e attiverà la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

#### **Art. 17 – Acquisizione e trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive ISEE, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della legge 675/96 e del D.Lgs. 135/99 individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.

La trasmissione di dati dal Comune verso le altre Pubbliche Amministrazioni oppure dai Centri di Assistenza Fiscale verso il Comune è regolata in maniera tale da assicurare la massima protezione dei dati personali. Nel caso che la trasmissione avvenga tramite rete telematica, occorrerà adottare idonee misure tecnologiche di protezione dei dati.

#### **Art. 18- Decorrenza del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.